

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

33° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 1988

**Presidenza del Presidente COVI
indi del Vice Presidente SALVATO**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Procedure per il cambiamento di cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale» (623-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE:

- Covi (PRI) Pag. 2, 4, 5 e *passim*
- Salvato (PCI) 8, 13
- ACONE (PSI) 20
- BATTELLO (PCI) 6, 7, 17 e *passim*
- CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.) 16
- CORRENTI (PCI) 8
- D'ACQUISTO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 10, 12, 13 e *passim*

- DI LEMBO (DC) Pag. 18
- FILETTI (MSI-DN) 4, 12, 13 e *passim*
- GALLO (DC), relatore alla Commissione 2, 5
6 e *passim*
- PINTO (DC) 7
- VITALONE (DC) 5, 6

«Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti» (1239), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

- PRESIDENTE (COVI - PRI) 20, 27
- DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione ... 21

I lavori hanno inizio alle ore 10.

Presidenza del Presidente COVI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Procedure per il cambiamento di cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale» (623-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Procedure per il cambiamento di cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Gallo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nuova formulazione dell'articolo 3 aggiunge un comma all'articolo 185 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. Su questa modifica il relatore è assolutamente d'accordo perchè la sua *ratio* è data dalla necessità della tutela dei diritti civili dei terzi. La norma recita: «Quando sull'atto è stato annotato il decreto con il quale il Presidente della Repubblica ha consentito il cambiamento del cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale, l'estratto per copia integrale può essere rilasciato a tutela dei diritti civili dei terzi previa autorizzazione del tribunale competente che decide in camera di consiglio».

È evidente la motivazione che sta alla base di questa modifica recata dalla Camera dei deputati. I terzi devono essere tutelati nel senso che un'azione, che sia rivolta nei confronti di persone che per i motivi che sappiamo hanno ottenuto il cambiamento del cognome, si deve poter espletare con la sicurezza che si procede proprio nei confronti delle persone verso le quali l'azione era stata o deve essere iniziata per fatto illecito o altro.

Voglio sottolineare come non vi sia un diritto assoluto, perchè esso è sempre subordinato all'autorizzazione del tribunale competente in camera di consiglio con una valutazione opportuna di quella che può essere la situazione di interessi confliggenti in ordine alla produzione ai terzi, rispetto ai quali si parla di diritti civili, del decreto che ha autorizzato il cambiamento del cognome.

Volendo essere sofisticici, però non ne faccio una questione, direi che è ridondante «diritti civili dei terzi», visto che sono tutti i diritti dei terzi che dovrebbero essere tutelati nei modi e nelle forme predisposti da questo articolo. Però non ne faccio assolutamente una questione e l'opinione del relatore è di dare senz'altro corso a questa aggiunta rispetto all'articolo 185 del regio decreto n. 1238.

La cosa diventa un po' più curiosa, invece, quando guardiamo l'articolo 5 che recita: «Gli effetti del decreto che ha consentito il cambiamento del cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale non si estendono ai procedimenti penali iniziati o da iniziare nei confronti di chi ha ottenuto il cambiamento del cognome, ma d'ufficio o su richiesta di parte, ove sia necessario ai fini delle indagini, può essere sempre accertato se il soggetto ha ottenuto il cambiamento del cognome». Nella prima parte si dice che gli effetti non si estendono nei processi da iniziare o già iniziati; già di per sé considerato il disposto è piuttosto discutibile, perchè espone proprio le persone che possono essere poste in pericolo per un loro precedente atteggiamento ad una pubblicità che è diffusa e generale. Ma le cose diventano ancora più incomprensibili quando si passa a vagliare quel «ma» che sembra avversativo; dunque si dice che gli effetti non si estendono, il che vuol dire che si continua a procedere con il nome e il cognome reali della persona, ma d'ufficio o su richiesta di parte, ove necessario, può essere sempre accertato se il soggetto abbia ottenuto il cambiamento del cognome. Questo «ma» avversativo sembra assolutamente fuori posto.

Al relatore sembra che la soluzione più lineare sia la seguente. Analizzando il primo comma, la portata decisiva di esso è che di ufficio o su richiesta di parte, ove necessario, può essere sempre accertato se il soggetto abbia ottenuto il cambiamento del cognome. Per esempio questo può rilevare ai fini di una pronuncia di recidiva, di abitudine, di professionalità e così via. Però il principio a tutela di quelle posizioni che vogliamo salvaguardare mi sembrerebbe essere quello che gli effetti si estendono ai procedimenti penali.

Vi ricordo, inoltre, che c'è stato un emendamento, più che opportuno, al provvedimento, con il quale sono stati conferiti certi poteri al commissario straordinario per la mafia, consentendo addirittura l'adozione provvisoria di un cognome; cioè prima che si formi quella cosa giudicata che dà diritto al cambiamento definitivo del cognome attraverso la procedura disposta da questo testo. Questo vuol dire che si può e si deve salvaguardare la nuova identità anche nel corso di un procedimento penale da iniziare o già iniziato. Naturalmente resta sempre salva la seconda parte del disposto del primo comma, cioè la possibilità di iniziare d'ufficio o su istanza l'accertamento se il soggetto ha ottenuto il cambiamento del cognome, eccetera. Mi consta che il Presidente abbia opportunamente preso contatto sia con il Presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati che con gli organi ministeriali, i quali non riuscivano comunque a dare una spiegazione del primo comma così congegnato.

I lavori preparatori al riguardo non ci aiutano assolutamente a capire quale fosse l'intendimento perseguito. Allora, cogliendo quel tanto - che è molto, e di questo dobbiamo essere riconoscenti ai colleghi della Camera - di importante e di rilevante che c'è in questo primo comma, esplicitiamo un principio che era implicito nel sistema ma che riterrei quanto mai opportuno chiarire e pronunciare nero su bianco. Prevediamo, quindi, la soppressione della prima parte con il comma che dovrebbe iniziare come ho detto: «d'ufficio o su richiesta di parte possono essere». Probabilmente dovrebbe essere detto: «Nei procedimenti penali iniziati o da iniziare d'ufficio o su richiesta di parte, ove sia necessario ai fini delle indagini» invece che: «l'autorità giudiziaria», eccetera. Poi si dovrebbe continuare con la seconda parte del primo comma dell'articolo 5.

Per quanto riguarda il secondo comma non c'è alcun rilievo da fare e quindi può essere tranquillamente accolto nel testo inviatoci dalla Camera.

Mi rendo conto che le proposte di emendamento rappresentano una battuta di rallentamento nell'*iter* legislativo per l'approvazione di un testo che è quanto mai opportuno, però occorre fare attenzione: il primo comma dell'articolo 5 nel testo attuale potrebbe dar luogo ad una serie di difficoltà interpretative delle quali mi limito a denunciarne soltanto una. Ad una lettura che voglia dare razionalità a questo primo comma si dovrebbe dire che il «non» del primo periodo sia frutto di una interpolazione errata. Immaginate il contenzioso che si verrebbe a formare al riguardo interpretando il disposto nel senso che gli effetti si estendono ai procedimenti, ma d'ufficio o su richiesta di parte è sempre possibile procedere. Evitiamo il sorgere di simili perplessità di ordine interpretativo e trasformiamo la norma secondo il modulo che ho illustrato.

PRESIDENTE. Vorrei fare una precisazione circa i contatti che ho avuto ieri mattina con il ministro Vassalli. Egli è d'accordo con una modifica al testo della Camera, anche se si rende conto che ciò rallenta l'entrata in vigore della normativa, che è ritenuta, soprattutto in alcune sedi giudiziarie, estremamente importante ed urgente. Anche l'onorevole Rognoni, presidente della Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento, con il quale ho preso contatto ieri, si è reso conto della necessità di modificare in parte l'articolo 5. Si è tuttavia riservato di comunicarmi questa mattina l'opinione dell'intera Commissione.

A mio avviso è difficile approvare una norma che sostanzialmente non ha senso, anche se poi, in sede di applicazione, verrebbe correttamente interpretata. Non mi sembra comunque congruo varare una norma che contiene già in sé una contraddizione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FILETTI. Sono pienamente d'accordo con i rilievi evidenziati dal senatore Gallo.

Per quanto concerne l'articolo 3, mi sembrerebbe peraltro opportuno depennare l'oggettivo «civili» dopo la parola «diritti», rimanendo così l'espressione redatta nella maniera seguente: «a tutela dei diritti dei terzi».

Sempre sull'articolo 3 mi sono posto un problema. L'estratto per copia integrale può essere rilasciato previa autorizzazione del tribunale competente che decide in camera di consiglio. Evidentemente ci richiamiamo alla normativa degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Facciamo il caso, per esempio, di diniego dell'autorizzazione da parte del tribunale: che cosa avviene? Quel provvedimento è soggetto all'impugnazione, ai sensi dell'articolo 739 o 740, anche da parte del pubblico ministero? È necessario l'intervento del pubblico ministero nell'autorizzazione data in camera di consiglio? Non sarebbe forse opportuno disciplinare in maniera più larga questo aspetto, giacché procediamo a modifiche del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera?

Per quanto concerne l'articolo 5, mi sembra che dobbiamo mantenere il principio in base al quale gli effetti del decreto che ha consentito il cambiamento del cognome si estendono ai procedimenti penali iniziati o da iniziare e ciò espressamente con un comma a sè stante. Il resto è l'eccezione.

Potremmo cassare il «non», mettere poi un punto dopo le parole «il cambiamento del cognome» e iniziare il periodo successivo con le parole «d'ufficio o su richiesta di parte, ove sia necessario».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Non c'è alcuna difficoltà al riguardo.

VITALONE. Signor Presidente, concordo con le puntuali osservazioni già svolte dal relatore, senatore Gallo. Mi pare che egli abbia sottolineato assai bene come questo provvedimento tenda a bilanciare interessi spesso confliggenti.

Nessuno ignora la circoscritta portata dell'innovazione legislativa e tuttavia è un segnale che occorre dare senza trascurare l'esigenza di tutela per situazioni soggettive che in qualche maniera possono essere compromesse o sacrificate dal mutamento del cognome.

Credo che all'articolo 5 si imponga una correzione. Oltre quanto il collega Gallo ha già suggerito, ritengo che andrebbe obliterato il riferimento ai procedimenti penali. Probabilmente, eliminando questa qualificazione si estenderebbe l'area della tutela dei terzi. Presso l'altro ramo del Parlamento si è svolta una fitta, interessante discussione sull'esigenza di non affievolire le situazioni soggettive dei terzi che possono in qualche maniera essere pregiudicate dal mutamento di cognome. Faccio un esempio: l'azione possessoria attivata nei confronti di coloro i quali hanno ottenuto un mutamento di cognome potrebbe essere «sterilizzata» dal provvedimento medesimo.

PRESIDENTE. A questo provvede l'articolo 3.

VITALONE. No, signor Presidente. All'articolo 3 si fa riferimento sempre al cambiamento di cognome per ragioni di sicurezza personale a tutela dei diritti civili dei terzi. Mi pare che il riferimento del collega Filetti escluderebbe il termine «civili» che non è corretto, perchè non esistono diritti civili se non in senso metagiuridico.

Quanto all'articolo 5, la caducazione degli effetti limitata ai procedimenti penali lascerebbe intendere che per i procedimenti civili il mutamento di cognome dispieghi per intero i suoi effetti. Le conseguenze sono aberranti.

Credo che non vi sia una ragione per mantenere su piani distinti gli effetti per quanto riguarda i procedimenti penali e per quanto riguarda i procedimenti civili. Sia pure nella soluzione emendata che il collega Filetti - d'intesa con il relatore - ha suggerito, credo che il riferimento ai procedimenti dovrebbe essere limitato *tout court* senza questa ulteriore qualificazione facendo cadere il termine «penali» dal testo della legge. I procedimenti debbono essere indistintamente tutti quelli rispetto ai quali non opera l'effetto del decreto.

PRESIDENTE. Mi pare che l'articolo 3 in sostanza preveda i procedimenti civili.

GALLO, *relatore alla Commissione*. No, perchè potrebbe trattarsi ad esempio di risarcimento del danno discendente da reato, che costituisce proprio «diritto civile» o più semplicemente «diritto», secondo la formulazio-

ne lata (alla quale mi associo) del senatore Filetti. Anche il procedimento penale involge diritti di terzi.

La proposta avanzata dal senatore Vitalone è un'altra. Indipendentemente dagli effetti sui terzi di una pronuncia in materia penale, si preoccupa di tutti i procedimenti (civili o amministrativi) rispetto ai quali possano sussistere e sussistono quelle esigenze di segretezza e di riservatezza che devono essere tutelate.

VITALONE. I diritti civili sono i diritti del cittadino, non sono quelli che nascono da un obbligo stabilito in una norma giuridica di diritto civile.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Non è compreso il provvedimento di natura extrapenale: si ha soltanto la norma della ostensione della copia integrale del decreto tutte le volte in cui sia in gioco un diritto.

VITALONE. In ipotesi è stato avviato un procedimento contro il soggetto prima che sia intervenuto il mutamento di cognome. *In itinere* muta il cognome: bisognerebbe sospendere la procedura, ottenere il decreto autorizzativo, del quale oltre tutto l'attore potrebbe ignorare l'esistenza. Quando si conclude il giudizio nei confronti del soggetto A che è diventato B si frustra l'obiettivo dell'azione. Allora, signor Presidente, che ragione vi è di mantenere una divaricazione che non ha neppure senso logico e che è deassiale rispetto alla scelta dello stesso articolo 3, il quale parla impropriamente di «diritti civili»? I diritti civili - credo che sia inutile soffermarsi in argomento - sono una categoria di ordine costituzionale.

Presidenza del Vice Presidente SALVATO

(*Segue VITALONE*). Ciò vale, ovviamente, sempre che gli aggiustamenti siano consentiti in ragione della necessità di trasmettere nuovamente questo provvedimento legislativo all'altro ramo del Parlamento e che non vi sia un'esigenza prioritaria di chiudere l'*iter* del provvedimento in considerazione dei particolari interessi di tutela che sono alla base del disegno di legge.

BATTELLO. Signor Presidente, ricordo la prolungata e diffusa discussione che si svolse qui in prima lettura. Ho letto il resoconto del dibattito che si è sviluppato alla Camera dei deputati e, per quanto riguarda specificatamente l'ultimo articolo, il dibattito alla Camera non ci offre strumenti interpretativi: apprendiamo soltanto che è stato presentato e approvato un articolo aggiuntivo.

Riusciamo però a capire dalla discussione precedente alla formulazione di questo nuovo articolo che era insorta - e in ciò il dibattito alla Camera si era nettamente qualificato rispetto a quello svoltosi al Senato - una problematica assolutamente originale afferente ai cosiddetti diritti dei terzi in quanto pregiudicati da questa procedura di cambiamento di cognome.

Su tale retroterra di preoccupazione per il pregiudizio dei diritti dei terzi si era inserita, prima dell'approvazione dell'articolo oggi diventato 5, una serie di tentativi di emendamenti non andati a buon fine. Questa è la scenografia entro la quale si deve inserire la valutazione delle preoccupazioni emerse.

Così stando le cose, sviluppo il seguente ragionamento e prego i colleghi di volermi dire se esso si colloca all'interno del nostro dibattito ovvero ne fuoriesce del tutto. Io credo che esso sia pertinente e abbia la forza di chiarire la situazione. La premessa che faccio è che questo provvedimento aggiunge un'ipotesi nuova in materia di cambiamento del cognome (deve essere ben chiaro), nel senso che la normativa del 1939 già prevedeva cambiamenti di cognome nelle due diverse procedure (competenza del Ministro e competenza dell'autorità giudiziaria-procuratore generale). Il signor Cazzato che aveva chiesto di diventare signor Carrato e aveva ottenuto il cambiamento di cognome esisteva fin dal 1939. Nei riguardi del signor Cazzato, contro il quale era stata iniziata una causa o nei confronti del quale si era esercitata azione penale, diventato signor Carrato, nessuno, che io sappia, ha mai sollevato problemi. Nessuno ha mai pensato che ci fosse bisogno di norme transitorie o di coordinamento.

PINTO. Ma non c'era il dovere della riservatezza.

BATTELLO. Si potrebbe assumere che in questo caso la nuova procedura non prevede opposizione e subordina il rilascio di copia per riassunto o integrale all'autorizzazione del procuratore della Repubblica.

Già nel testo originario la copertura aveva subito varco nella misura in cui continuavamo a prevedere il rilascio di copia che noi subordinavamo all'autorizzazione. Sotto questo profilo il nuovo articolo 3 che viene inserito dalla Camera, nella misura in cui dice che può essere rilasciato a tutela dei diritti civili dei terzi l'estratto per copia integrale previa autorizzazione del tribunale, in sostanza, pur cambiando la titolarità di chi ha il potere di rilascio, mantiene intatto il meccanismo dell'autorizzazione già contenuto nell'articolo 2 del disegno di legge originario, già approvato in questa sede; nella misura in cui era nel sistema, oltre che nella lettera, che il procuratore della Repubblica, titolare del potere di autorizzazione, doveva motivare il suo rifiuto oltre che essere destinatario di una domanda motivata.

Se al posto del procuratore mettiamo il tribunale il sistema diventa contenzioso e quindi maggiormente garantito nei limiti in cui la camera di consiglio è procedimento attualmente garantito anche dal punto di vista del procedimento contenzioso e nella sostanza vera tutto questo era già nel sistema.

GALLO, *relatore alla Commissione*. L'ho detto che era tutto nel sistema, rappresenta solo una esplicitazione.

BATTELLO. Rappresenta una esplicitazione enfatica e garantista nella misura in cui la camera di consiglio è garantista. Ma dubito di questo perché sappiamo, e lo sapremo ancor di più quando modificheremo la normativa del codice di procedura civile, come a questo proposito possono essere sollevate delle lamentele.

La novità determinata dall'articolo 5 nasce dalla stessa matrice di preoccupazioni, ma ancor più fortemente radicata nel processo penale. I diritti civili di cui all'articolo 3 diventano quella particolare categoria di diritti coinvolti solo nel processo penale, poiché si parla di procedimenti penali già iniziati o da iniziare. Nel tragitto dall'articolo 3 all'articolo 5 si perde, ad asserita tutela dei diritti, una quota di diritti.

Se si determina l'area nel campo dei procedimenti penali, non dico che nel sistema esista già la soluzione, ma esiste un frammento di soluzione, perchè nella normativa penal-processualistica la questione delle generalità dell'imputato era già stata affrontata. Ferma l'identità fisica, e l'insieme degli articoli da 80 in poi del codice di procedura penale, le difficoltà di identificazione inerenti alle generalità non costituivano mai motivo di ostacolo all'ingredire o al progredire del processo penale. L'impossibilità di identificazione dell'imputato col suo vero nome e cognome non è rilevante quando è certa l'identità fisica della persona.

Sulla base di quella matrice che ho cercato di delineare si è ritenuto anche qui di dover enfatizzare una situazione che alla fine ha elementi di soluzione all'interno dell'ordinamento. Allora mi chiedo se: visto il tormentato *iter* di questo disegno di legge; tenuto conto che si tratta, nella comune valutazione, di un disegno di legge che viene incontro a problemi effettivamente esistenti; tenuto conto del modo in cui il dibattito alla Camera si è enfatizzato e si è formalizzato in questi due nuovi articoli; al fine di chiarire una questione che secondo me trova già chiarimento all'interno dell'ordinamento, sia opportuno ritardare ulteriormente l'*iter*. A meno che la nostra seconda lettura con modificazioni non sia concordata con l'omologa Commissione della Camera al fine di chiudere questa navetta e far entrare nell'ordinamento questa normativa.

La mia domanda è retorica perchè credo che, con dichiarazioni di voto argomentate e motivate, si possa già oggi chiudere la vicenda.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Battello anche per questa domanda posta alla fine del suo intervento.

CORRENTI. Signor Presidente, pongo una rapidissima pregiudiziale tecnica, ben riconoscendomi nel dilemma posto dal senatore Battello. Stiamo parlando di una norma che rispetto a quella del 1939 ha la novità della riservatezza. A livello processuale e in termini di armonizzazione con il casellario giudiziale: costruiamo un segreto di Pulcinella o un effettivo dato di riservatezza? Esistono due schede nel casellario giudiziale o una sola? Se è una sola, il segreto di Pulcinella non esiste proprio; se invece ce ne sono due, nasce un problema tecnico processuale in ordine a contestazioni che nulla hanno a che fare con le indagini, ma con necessità processuali.

Si giudica una certa persona, per esempio, che prima si chiamava Tizio e ora si chiama Caio; nel casellario giudiziale, di Caio, nell'ipotesi delle due schede, non c'è proprio niente: per contestare una ipotesi di recidiva come si fa? Infatti, la locuzione «ove sia necessario ai fini delle indagini» non ha niente a che vedere con le esigenze di carattere processuale come per esempio una contestazione di recidiva.

Mi pare quindi che da un punto di vista lessicale avremmo semmai dovuto mettere l'inciso in questi termini: «ove sia necessario a fini processuali». Infatti dire «ai fini delle indagini» è un'altra cosa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Vorrei innanzi tutto ringraziare i colleghi per l'attenzione che hanno prestato alle osservazioni da me svolte,

soprattutto quelli che hanno ripreso alcune considerazioni già anticipate nella illustrazione del disegno di legge.

Vi è stata una prima osservazione del senatore Filetti relativa all'articolo 3 del provvedimento, con il quale viene aggiunto un comma all'articolo 185 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. Egli si riferiva alla specificazione dei «diritti civili dei terzi». In effetti avevo già detto che questa qualifica mi sembrava ridondante, perchè si doveva tener conto dei diritti dei terzi in genere, ciò anche perchè l'espressione «diritti civili» nella nostra semantica giuridica ha un significato tecnico che verrebbe a restringere talmente l'espressione da renderla praticamente quasi inoperante.

Inoltre, il senatore Filetti ha avuto la bontà di anticipare un suo subemendamento che consisterebbe nello specificare che la tutela giurisdizionale data dagli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile è accordata per le decisioni prese in via autorizzativa dal tribunale in camera di consiglio. Ritengo che tutto ciò sia implicito nel sistema, però sul filo di una metodologia che è sempre stata propria di questa Commissione è meglio esplicitare le cose per evitare un contenzioso inutile.

Sono pienamente d'accordo con il collega senatore Vitalone quando, a proposito dell'articolo 5, si chiede perchè parlare soltanto di procedimenti penali iniziati o da iniziare. È chiaro che la disposizione deve coprire tutti i procedimenti, di nuovo in armonia con quanto abbiamo disposto mediante l'attribuzione di poteri straordinari all'Alto commissario per la lotta contro la mafia.

Sono d'accordo anche con quanto proposto dal senatore Filetti per evitare ogni dubbio ed esplicitare meglio il rapporto regola-eccezione contenuto nel primo comma dell'articolo 5: occorre sopprimere quel «non» che è assolutamente antitetico con quanto si afferma poi nella seconda parte dello stesso comma. Occorre, quindi, scrivere due periodi distinti, dei quali il primo dovrebbe fermarsi con un punto dopo le parole «il cambiamento del cognome».

Come vedete, sto procedendo per ordine in quanto ho già anticipato la mia entusiastica adesione alla proposta avanzata da ultimo dal senatore Correnti.

Il senatore Battello ha posto la *ratio* dell'articolo 5 sul filo di una esatta identità con quella dell'articolo 3: progressione del processo che non deve subire delle pause o delle soste. A me pare che qui non si tratti di progressione del processo, bensì soltanto di accertamento a fini processuali – come il senatore Correnti ha messo in evidenza – di presupposti che servono poi agli effetti della pronuncia (così una declaratoria di recidiva, di abitudine o di professionalità).

A questo punto mi pongo di fronte all'interrogativo che il collega Battello ha definito retorico, ma che tale non è. Il provvedimento merita o no le modifiche proposte? Nessuno più di me sente l'urgenza di questo disegno di legge, ma nessuno più di me si rende conto del fatto che l'articolo 5, licenziato in termini che dovrebbero portare ad una interpretazione abrogativa del «non» che si legge nella prima parte del primo comma, sarebbe il risultato – e ne siamo tutti consapevoli – di un modo assolutamente inammissibile di legiferare. Concordo invece con il collega Battello sull'opportunità, che d'altra parte è stata anticipata dal presidente Covi, di prendere contatto con la Commissione giustizia della Camera perchè

vi sia la maggiore rapidità possibile nell'approvazione successiva anche in quel ramo del Parlamento.

Concludendo, il relatore intende accettare la soppressione della qualificazione «civili» nell'articolo 3 dopo la menzione delle parole «tutela dei diritti». È favorevole all'inclusione, sempre in questo articolo, della precisazione «giurisdizionale» della tutela dei diritti *ex* articoli 739 e 740 del codice di procedura civile. Per quanto concerne l'articolo 5, il primo comma va scandito in due proposizioni, mentre va soppresso il «non»; il relatore è favorevole poi all'inclusione, al posto delle parole «ai fini delle indagini», delle altre «ai fini processuali». È favorevole pure, sempre nella prima parte dell'articolo 5, alla soppressione dell'aggettivo «penali» estendendo gli effetti del decreto a tutti i procedimenti. A questo proposito - e ho finito - vorrei chiarire un punto. Non è affatto vero che, all'articolo 3, la menzione della tutela dei diritti dei terzi venga a rendere praticamente inutile l'estensione della disciplina che il relatore auspica per l'articolo 5, ai procedimenti anche di natura non penale. Si tratta, infatti, di cose assolutamente diverse. All'articolo 3 abbiamo una possibilità di tutela dei diritti dei terzi con le conseguenze che nascono da procedimenti e da sentenze penali; con l'articolo 5 invece si tratta di tutt'altra cosa, ossia della necessità di accertamenti indispensabili a fini processuali, i quali pertanto debbono essere allargati ad un campo che va oltre quello del procedimento penale. In questi termini noi creiamo una normativa che non si presta al contenzioso. Onorevoli colleghi, scendiamo nel concreto. Considerato l'abito culturale della nostra magistratura, così attaccata alla lettera della legge, vi figurate tanto semplice l'operazione di interpretazione abrogante per cui il «non» deve essere soppresso, in quanto intrinsecamente contraddittorio con la seconda parte dell'articolo 5? La nostra magistratura che, ripeto, ha un abito culturale - dignitosissimo - di attaccamento alla lettera della legge, nei confronti di un'interpretazione abrogante si muoverà con i piedi di piombo, e giustamente. Quindi il contrasto, l'incertezza del diritto mi pare che in questa materia finirebbe con il regnare sovrano.

L'altro grosso vantaggio di tali modifiche sta nel fatto che veramente ci raccordiamo (scusate se più volte ho insistito sul punto) allo spirito del provvedimento che abbiamo adottato con la concessione di poteri al commissario antimafia. Quando ci siamo preoccupati di quello che può accadere in una scuola, e così via, eravamo proprio sul filo di quelle esigenze che in materia giudiziaria vengono risolte e cristallizzate da questo provvedimento.

D'ACQUISTO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, mi trovo in una situazione di disagio perchè, intervenendo alla fine del dibattito e dopo la replica del relatore, non vorrei affatto riaprire il discorso. Il Governo - lo dico subito - ritiene prevalente l'esigenza di una approvazione immediata del disegno di legge, al fine di dare un segnale positivo ed una prima risposta alle ragioni da cui prende le mosse il provvedimento.

Vorrei però ribadire qui quanto ebbi a dire, senza fortuna, alla Camera; e cioè che, con questo disegno di legge, è difficile che si possano conseguire i risultati che ci si propone di ottenere. Infatti, le norme che sono state inserite, e che si discostano alquanto dalla linea originaria del disegno di legge presentato dal Governo, affievoliscono grandemente la possibilità che il

cosiddetto pentito, il collaboratore della giustizia, colui che offre un contributo allo Stato per colpire la criminalità organizzata, diventi «quello sconosciuto irraggiungibile» così come si vorrebbe, al fine di trarre il massimo frutto dalla sua collaborazione e al fine di stimolare altri soggetti a dare questa stessa collaborazione. Mentre, infatti, la filosofia del disegno di legge muoveva dall'esigenza di far sì che il collaboratore della giustizia fosse tutelato al massimo, sono affiorate via via, e hanno preso consistenza, altre due esigenze: la prima, relativa alla tutela dei diritti dei terzi; la seconda, relativa alle esigenze proprie del processo penale, che potrebbero essere turbate e contraddette dal fatto che il collaboratore della giustizia, il richiedente, assumendo un altro cognome, possa essere più difficilmente raggiungibile; o che nella meccanica processuale sia meno agevole operare, ai fini, per esempio, della recidiva o dell'applicazione delle pene accessorie.

Mi permetto di sottolineare che in altri ordinamenti il problema è stato risolto in modo radicale. Occorre partire dalla considerazione che questo provvedimento non nasce dal desiderio di venire incontro a colui che richiede, bensì da un interesse precipuo dello Stato. Ora, l'interesse dello Stato, prevalente su qualsiasi altro, è quello di stimolare ed ottenere una collaborazione fruttuosa contro fenomeni criminali di tale consistenza da apparire addirittura eversori dell'ordinamento, e della stessa convivenza civile. Di fronte alla gravità del male (una gravità drammatica e crescente) si determinano reazioni da parte dello Stato che sono di carattere eccezionale e straordinario. In pratica, il provvedimento si inserisce in quella che potremmo chiamare la linea dell'emergenza. In altri ordinamenti, i diritti dei terzi vengono tutelati dallo Stato stesso, il quale, arrivati ad un certo momento, si fa carico delle conseguenze: essendo prevalente l'interesse alla collaborazione, tutte le conseguenze vengono fatte proprie dallo Stato.

Il secondo elemento che emerge da uno studio di legislazione comparata, è che anche sotto il profilo processual-penale l'interesse ad ottenere la collaborazione è tale da ritenersi di gran lunga prevalente rispetto all'interesse di continuare a perseguire il reo, o meglio il richiedente (usiamo l'espressione contenuta nell'articolo 1), cosicché il cambiamento del cognome si appalesa come una radicale cesura rispetto a tutto il passato. Questo passato viene, in qualche modo, se non cancellato, dimenticato, nel momento stesso in cui l'interesse dello Stato - ripeto - si ritiene prevalente in rapporto alla collaborazione da fornire e da ottenere, rispetto alla possibilità perfino di perseguire ulteriormente il soggetto interessato.

Il disegno di legge del Governo non arrivava a questi che potremmo definire «eccessi»; non si muoveva in direzione di tali finalità con gli strumenti cui ho fatto cenno poc'anzi, ma tuttavia era molto semplice (qualcuno ha detto semplicistico): in definitiva, c'era una sola «valvola» che permetteva di venire incontro alle esigenze che sono state fatte proprie dai presentatori degli emendamenti. Essa era rappresentata dalla possibilità di chiedere ed ottenere l'autorizzazione dell'estratto al procuratore della Repubblica. Chiunque avesse un interesse ad ottenere le informazioni necessarie, rispetto al soggetto, si rivolgeva al procuratore della Repubblica, il quale, effettuato un proprio apprezzamento, consentiva o non consentiva.

Il dibattito alla Camera, che è stato molto tormentato, difficile e lungo, e nel quale si sono registrati mutamenti di rotta abbastanza frequenti, in una Commissione che si muoveva tra Scilla e Cariddi (cioè tra la finalità della

massima tutela della persona interessata alla richiesta di cambiamento del cognome e dall'altro lato la non violazione di una serie di principi contenuti nell'attuale ordinamento), ha portato ad inserire una serie di norme, le quali - se ciascuna presa per proprio conto può meritare consenso - nel complesso determinano un affievolimento notevole rispetto alle finalità da raggiungere, affievolimento che il Governo ha messo in luce alla Camera dei deputati e che intende porre in rilievo adesso anche al Senato. Nel momento in cui la violazione del segreto sul cognome sarà agevole e frequente, non si dica che da parte del Governo non è stato lanciato un allarme.

Approviamo pure questo disegno di legge, se si ritiene che ormai sia tardi e troppo complesso rivedere ciò che è stato determinato; si definiscano le correzioni proposte, che mi sembrano molto opportune ed intelligenti, ma non si dimentichi che le perplessità del Governo ci sono state e permangono in rapporto alle considerazioni che mi sono permesso di esprimere.

Tra l'altro, la normativa presenta una certa complessità, per cui ci auguriamo che non insorgano problemi gravi al momento della sua applicazione. Basti pensare all'articolo 3. Qui si parla di «tribunale competente»: in rapporto alla sede in cui si trova il registro dello stato civile, o in rapporto al luogo presso il quale viene fatto valere il diritto del terzo da tutelare? Si presume prevalente la seconda interpretazione, ma, così come il testo è redatto, il dubbio può permanere.

FILETTI. È competente il tribunale della sede in cui si trova il registro.

D'ACQUISTO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Allora già in questa Commissione vi sono due interpretazioni. Vi può essere infatti un diritto del terzo da tutelare che matura presso la competenza di un tribunale, mentre, sotto il profilo dello stato civile, il problema si presenta e si risolve presso un tribunale diverso. Quindi il tema rimane insoluto.

Inoltre: il tribunale, sulla base di quali criteri opererà? Attraverso una apprezzamento del diritto del terzo (se tale diritto abbia una consistenza o meno) o attraverso una semplice presentazione della domanda? Non sembra si voglia far capo a un procedimento automatico.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Si opererà sulla base di un bilanciamento degli interessi.

D'ACQUISTO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Possono esistere criteri discordanti: un tribunale vorrà entrare nel merito del diritto da tutelare; un altro si limiterà ad una lettura non penetrante dell'istanza.

È stato giustamente notato che potrebbero scaturire anche gradi successivi di giudizio, con una procedura complessa e lunga; tale procedura non gioverebbe alla celerità che il procedimento dovrebbe avere in tutti i suoi aspetti, sia rispetto al richiedente che rispetto agli interessi dei terzi, interessi che più semplicemente venivano tutelati quando si prevedeva che fosse il procuratore della Repubblica a dare l'autorizzazione, e non il tribunale, attraverso una sua decisione.

Ho fatto solo un esempio, ma se ne potrebbero formulare altri.

Esistono, in sostanza, perplessità circa il fatto che questo provvedimento possa raggiungere i suoi fini, e ciò per problemi di carattere procedimentale

e strutturale. Si ritiene tuttavia prevalente, da parte della Commissione, e il Governo concorda, l'opportunità di licenziare comunque il testo per ottenere un primo risultato; sarà poi l'esperienza e saranno le eventuali modificazioni *de iure condendo* che ci diranno se si impongono aggiustamenti. Circa gli emendamenti il Governo è favorevole, rimettendosi alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 11,05 e sono ripresi alle ore 11,25.

Presidenza del Presidente COVI

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del nuovo articolo 3 introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

1. All'articolo 185 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

«Quando sull'atto è stato annotato il decreto con il quale il Presidente della Repubblica ha consentito il cambiamento del cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale, l'estratto per copia integrale può essere rilasciato a tutela dei diritti civili dei terzi previa autorizzazione del tribunale competente che decide in camera di consiglio».

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è del senatore Filetti ed è volto ad eliminare la parola «civili» e ad aggiungere, in fine all'articolo 185 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le parole: «, ferme le eventuali impugnazioni di cui agli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile».

Il secondo emendamento è ancora del senatore Filetti e tende a sostituire il riferimento al «tribunale competente» con quello al «tribunale del luogo del rilascio del documento».

FILETTI. Rinuncio a illustrare i miei emendamenti.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Il relatore si era già pronunciato a favore della soppressione della parola «civili» e concorda anche sul secondo emendamento.

D'ACQUISTO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole a entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Filetti tendente a sopprimere la parola «civili» a ad aggiungere, in fine all'articolo 185 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le parole: «, ferme le eventuali impugnazioni di cui agli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Filetti tendente a sostituire il riferimento al «tribunale competente» con quello al «tribunale del luogo del rilascio del documento».

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 3 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 3.

1. All'articolo 185 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

«Quando sull'atto è stato annotato il decreto con il quale il Presidente della Repubblica ha consentito il cambiamento del cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale, l'estratto per copia integrale può essere rilasciato a tutela dei diritti dei terzi previa autorizzazione del tribunale del luogo del rilascio del documento che decide in camera di consiglio, ferme le eventuali impugnazioni di cui agli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile».

È approvato.

L'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 5, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

1. Gli effetti del decreto che ha consentito il cambiamento del cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale non si estendono ai procedimenti penali iniziati o da iniziare nei confronti di chi ha ottenuto il cambiamento del cognome, ma d'ufficio o su richiesta di parte, ove sia necessario ai fini delle indagini, può essere sempre accertato se il soggetto ha ottenuto il cambiamento del cognome.

2. L'autorità giudiziaria che autorizza il rilascio dell'estratto per copia integrale o per riassunto degli atti dello stato civile o che dispone l'acquisizione agli atti del processo di tali estratti deve adottare tutte le opportune misure affinché la pubblicità degli atti non comprometta la sicurezza personale dell'interessato.

Su questo articolo, il senatore Filetti ha presentato un emendamento che, al comma 1, tende a sopprimere le parole: «non» e «penali», dopo le parole: «sicurezza personale». L'emendamento tende inoltre a dividere il comma in due periodi e ad inserire il punto dopo la parola «cognome», sopprimendo inoltre la parola «ma».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole a questo emendamento.

D'ACQUISTO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Filetti.

È approvato.

Sempre al primo comma, il senatore Correnti ha presentato un emendamento volto a sostituire le parole: «ai fini delle indagini», con le parole: «ai fini processuali».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento.

D'ACQUISTO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono anch'io favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Correnti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 5.

1. Gli effetti del decreto che ha consentito il cambiamento del cognome per ragioni di tutela della sicurezza si estendono ai procedimenti iniziati o da iniziare nei confronti di chi ha ottenuto il cambiamento del cognome. D'ufficio o su richiesta di parte, ove sia necessario ai fini processuali può essere sempre accertato se il soggetto ha ottenuto il cambiamento del cognome.

2. L'autorità giudiziaria che autorizza il rilascio dell'estratto per copia integrale o per riassunto degli atti dello stato civile o che dispone l'acquisizione agli atti del processo di tali estratti deve adottare tutte le opportune misure affinché la pubblicità degli atti non comprometta la sicurezza personale dell'interessato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, le modifiche che sono state qui apportate mi pare abbiano una sola utilità, quella di ritardare l'entrata in vigore di un provvedimento di emergenza inutile e che cozza contro ogni forma di legalità dello Stato di diritto.

Credo che siamo in piena contraddizione, quando da una parte continuiamo a dire che vogliamo uscire dall'emergenza e dall'altra ci rientriamo a ogni piè sospinto. Nel momento in cui fu approvata in tutta fretta la prima lettura di questi disegni di legge mi sono limitato a dire che il provvedimento era del tutto inopportuno e che non bisognava approvarlo; mi dispiace di non essere stato presente in alcune occasioni a causa di concomitanti impegni e di non aver potuto quindi condurre una opposizione più tenace. Proposi di accantonare questa roba che è soltanto un provvedimento fotografia, che potrebbe essere chiamato decreto-Epaminonda, e mi auguro quanto meno che non sia poi utilizzato da altri personaggi ben peggiori come, ad esempio Scriva, Pandico o Melluso. Mi auguro per voi che non chiedano il vostro cognome in cambio del loro, ma detto questo ritengo che sia stata un'improvvisazione aver nuovamente approvato questo provvedimento senza porsi dei problemi. Infatti, nell'esame alla Camera dei deputati i problemi sono sorti e mi stupisco che non fossero stati affrontati nella prima lettura in Commissione giustizia qui in Senato; questo è successo perchè manca un'intelligenza giuridica in questa Commissione? Tutt'altro.

I problemi non sono venuti fuori perchè si diventa prigionieri della logica dell'emergenza, ci si ottunde e non si vedono le questioni reali quali ad esempio l'interesse dei terzi, che avrebbe dovuto essere affrontato in questa Commissione, o il problema dei processi pendenti, o quello del processo di appello con un imputato con il nuovo nome e ancora - se ci sono - come si tutelano i diritti ad un'azione penale o civile contro i calunniatori. Sono queste le tematiche venute fuori alla Camera dei deputati e che ora voi annullate.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Non le annulliamo, le chiariamo.

CORLEONE. Non chiarite niente.

Ribadisco la mia convinzione che la procedura del cambiamento del cognome è già affrontata dalla presente normativa in modo efficace per i cambiamenti leciti; pertanto, questo provvedimento non può che essere considerato una misura eccezionale.

In pratica, inoltre, il disegno di legge non apporta nessuna garanzia alla sicurezza e non pone riparo alle vendette trasversali; infatti, se le organizzazioni criminali vorranno colpire qualcuno, non avranno certamente il problema del cognome cambiato: colpiranno le persone in carne ed ossa, comunque, anche se avessero cambiato il cognome. Non si venga a dire che non avranno la forza di scoprire dove sono queste persone, soprattutto se le stesse continuano a rimanere detenute.

Ho l'impressione che questo provvedimento sia uno spolverino di legittimazione ad altre cose, quali il via libera al decreto per l'Alto commissario che avrà il potere di fare tutto: potrà prendere tutte le misure, da quella di effettuare operazioni di chirurgia plastica, a quella di far alloggiare i detenuti in luoghi di detenzione diversi dal carcere stabilito, a quella di farli espatriare. Il provvedimento serve a questo, il nome nuovo serve ad espatriare legalmente; non c'è altra spiegazione, ma a mio parere

non sono cose che si possono accettare a cuor leggero in uno Stato di diritto.

Dicevo prima che uno Stato di polizia efficiente queste operazioni le fa senza scriverle in una legge. Pensare invece di arrivare a scriverle in una legge mi pare estremamente pericoloso e deleterio. Pertanto il mio voto sul provvedimento è contrario, così come lo era al testo precedente. Mi pare, comunque, che la Camera si sia posta dei problemi sui quali tornerà sopra, visto che la nostra Commissione ha apportato delle modifiche. Naturalmente, ognuno fa i propri auspici per il destino di questo provvedimento: siccome sono fermi alla Camera tanti buoni disegni di legge approvati dal Senato, mi auguro che un cattivo provvedimento stia fermo ancora più a lungo.

BATTELLO. Avevamo già espresso un voto favorevole sul disegno di legge al termine della prima lettura. Il testo ha subito tuttavia delle modifiche nell'altro ramo del Parlamento. Avevamo espresso il nostro voto favorevole perchè ci rendevamo conto della necessità di apprestare una idonea tutela a chi ha collaborato con la giustizia per ragioni di sicurezza. La situazione attuale, soprattutto quella dell'ordine pubblico, pone un problema che deve pur essere affrontato. Il modo per farlo dovrebbe essere sempre coordinato con i valori di fondo del nostro ordinamento costituzionale che noi tutti riconosciamo.

In prima lettura non avevamo ritenuto che si trattasse di un provvedimento per la cosiddetta emergenza, anzi avevamo creduto che esso avesse il pregio di disciplinare in via normativa un'area di possibile intervento *extra legem* da parte delle autorità politiche e amministrative. A questo fine, attraverso il dibattito svoltosi in quella sede, avevamo previsto che la riservatezza che copriva la richiesta di cambiamento di cognome potesse essere varcata dal potere autorizzatorio che continuavamo a ritenere dovesse esistere in capo al procuratore della Repubblica.

Di fronte ai cambiamenti subiti dal disegno di legge alla Camera dei deputati, pensavamo che esso dovesse terminare il suo *iter* nella nostra Commissione senza dover riprendere la navetta con l'altro ramo del Parlamento. Ricordo che attraverso un'articolata dichiarazione di voto del responsabile del Gruppo comunista alla Camera avevamo espresso parere favorevole al provvedimento. Ricordo anche che all'interno del Gruppo c'era stata pure una dichiarazione di astensione a testimonianza del fatto che la discussione in quella sede, alla luce degli emendamenti approvati al testo originario, era stata tale da suscitare entro certi limiti anche oggettive divergenze di valutazione.

In questa sede abbiamo ascoltato l'intervento conclusivo del rappresentante del Governo dopo la discussione generale e la replica del relatore. La dichiarazione fatta dall'onorevole Sottosegretario ci preoccupa e ci mette in allarme. A nostro avviso infatti, il senso della dichiarazione rilasciata è il seguente: il Governo annette molta importanza al disegno di legge al nostro esame (e, aggiungo, evidentemente perchè esso ritiene che il problema effettivamente esiste, anzi sintomo della esistenza del problema è il fatto che nel recente dibattito in Aula sui poteri dell'Alto commissario per la lotta contro la mafia si è introdotta una modifica riguardante appunto questa materia) ma, non opponendosi agli emendamenti e autorizzando così la navetta con l'altro ramo del Parlamento, il Sottosegretario ha annunciato che in fondo questo disegno di legge non serve.

D'ACQUISTO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Serve a poco.

BATTELLO. O è inutile o serve a poco: l'esegesi ulteriore si radica su un giudizio di fondo comunque molto scettico e quasi disperato. A questo punto il nostro Gruppo, che aveva non dico con lealtà politica, ma senz'altro con impegno affrontato il dibattito in questa sede in prima lettura, ritenendo che al problema dovesse essere data una soluzione conforme ai valori generali dell'ordinamento, di fronte a tali dichiarazioni con estrema chiarezza non vuole assumersi in sede politica anticipate responsabilità per il fallimento del disegno di legge. Meno che mai il nostro Gruppo vuole che, salvato il Governo dalle dichiarazioni del Sottosegretario, ogni residua responsabilità ricada sul Parlamento e sui Gruppi politici, tra i quali il nostro, che in esso siedono. Non abbiamo assunto noi iniziative emendatrici: il nostro unico emendamento è in realtà un subemendamento migliorativo di carattere tecnico che si inserisce in una modifica da altri proposta. Non aver assunto iniziative emendatrici non significa che abbiamo alzato le mani di fronte ad un testo impraticabile, perchè lo ritenevamo praticabile all'interno dell'ordinamento, come ho cercato di spiegare nel mio precedente intervento.

Non ci siamo mossi schizofrenicamente. Prendiamo atto delle dichiarazioni di altri Gruppi contrari a questo disegno di legge: non le condividiamo nella misura in cui esse ritengono che questo provvedimento sia un *vulnus* emergenziale nell'ordinamento, perchè - ripeto - per noi esso ha natura di strumento sperimentale come tutti i mezzi necessari per venire incontro ad una situazione che, nella misura in cui esiste, ci impone di intervenire. È evidente che se lo Stato e i relativi apparati funzionassero non ci sarebbe bisogno di pentiti, nè di collaboratori della giustizia, salva l'omogeneizzazione del nostro paese con altri paesi di civiltà avanzata dove potrebbero porsi problemi analoghi.

Chiarito questo concetto, allontaniamo anticipatamente da noi qualsiasi accusa che dovesse venir avanzata al Parlamento per aver sabotato questo provvedimento o per aver creato le condizioni per non farlo funzionare. Riteniamo - lo ripeto - che questo provvedimento non sia un *vulnus* che annulla doveri e diritti costituzionalmente garantiti perchè pensiamo che vi siano delle controindicazioni tali da poterlo rendere omogeneo a questa tavola di valori.

Detto questo abbiamo votato a favore del nostro subemendamento, ma non parteciperemo al voto sull'intero disegno di legge. Sarà l'esperienza futura a dirci se le dichiarazioni rese oggi dal Governo abbiano o meno contribuito ad affrontare il problema di cui si intende occupare il provvedimento al nostro esame.

DI LEMBO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente, perchè, dopo la relazione e la replica del collega Gallo, non credo ci sia molto da aggiungere. Voglio solo svolgere due considerazioni. La prima è la seguente.

Se veramente tutto andasse bene, non solo non ci sarebbe bisogno di un provvedimento come questo, ma probabilmente non ci sarebbe bisogno di un codice penale. Il problema di chi collabora con la giustizia non è un problema inventato da noi e nemmeno da questa legge, ma riguarda gli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati. Vi sono ragioni di sicurezza - è stato

detto - che ci imponevano di approvare alcune norme le quali andassero non solo a vantaggio di chi collabora con la giustizia, ma della giustizia stessa.

Nell'altro ramo del Parlamento sono state messe in rilievo ulteriori esigenze che noi non avevamo dimenticato, ma che, la prima volta che abbiamo affrontato la materia, avevamo ritenuto di non prendere in considerazione per non allargare il quadro della legislazione. Gli orientamenti venuti dall'altro ramo del Parlamento sono stati perciò riconosciuti validi. A questo punto il problema non era più di vedere se le modifiche si inquadrassero nel sistema, perchè ciò è indubitabile: il problema era invece di verificare se fosse necessario approvare per motivi politici questo disegno di legge o se non fosse il caso di correggere alcuni punti che pure andrebbero corretti, nonostante i miglioramenti apportati dall'altro ramo del Parlamento. Questa ultima è stata la soluzione adottata dalla maggioranza. Di ciò si è fatto carico anche il Governo: dopo aver constatato quale fosse la volontà della maggioranza della Commissione ha deciso però che non poteva non partecipare alla elaborazione di queste rettifiche, che sono di natura tecnica e non politica.

È stato affermato che il provvedimento in esame non procura alcun *vulnus* all'ordinamento, ma guai se gli interventi stabiliti da queste norme potessero essere disposte da organi di polizia! Sarebbe veramente non l'imbarbarimento del diritto, ma della stessa democrazia.

Ecco perchè con molta serenità annuncio che il Gruppo della Democrazia cristiana esprime con convinzione il voto favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, così come corretto dalla Commissione.

FILETTI. Signor Presidente, abbiamo accettato, convalidato e consolidato il principio per il quale è ammissibile il cambiamento di cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale. Siamo chiamati a formulare determinate norme di carattere processuale. Questa Commissione ha già approvato un testo; la Camera ha aggiunto due articoli. Riconosciamo l'opportunità, l'esigenza direi, di apportare tali modifiche, atteso che esse riguardano la salvaguardia dei diritti dei terzi e disciplinano gli effetti del cambiamento di cognome nei processi *in itinere* ed in quelli da iniziare.

Abbiamo ritenuto di apportare al testo pervenutoci dalla Camera alcune correzioni di carattere meramente esplicativo e chiarificativo, al fine di non dar luogo a disparità di interpretazioni o di applicazioni di carattere giurisdizionale. Atteso che queste modifiche di fatto non mutano la *ratio* che ha spinto la Commissione della Camera ad aggiungere i due nuovi articoli, il mio Gruppo ritiene di votare favorevolmente al testo così come verrà definitivamente licenziato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Intervengo per svolgere una breve dichiarazione di voto anche da parte del Gruppo repubblicano.

A me pare che il provvedimento che stiamo per varare risponda a criteri di opportunità e di necessità. Non si tratta affatto di una «legge-fotografia», ma di una legge che prende in considerazione una pluralità di fenomeni che lo Stato democratico deve necessariamente tenere in considerazione e regolamentare.

Certo, la questione dei pentiti non si esaurisce esclusivamente con una normativa sul mutamento del cognome. Ho partecipato ad un convegno che si è tenuto a Torino alcuni mesi fa, in cui è risultato che questo non è soltanto

un problema italiano ma è un problema mondiale. Altri Stati provvedono in modo ben differente alla tutela dei dichiaranti. In particolare vi è stata una esposizione da parte di un funzionario del Ministero di grazia e giustizia degli Stati Uniti che ha posto in evidenza a quale perfezionamento si sia pervenuti per provvedere a questo bisogno. Non si tratta nemmeno di una legge determinata dall'emergenza.

Voglio ricordare che, in occasione della prima lettura, il provvedimento è stato approvato pressochè all'unanimità in questa Commissione. Voglio anche mettere in luce il fatto che gli emendamenti apportati non stravolgono affatto il disegno di legge così come approvato in prima lettura, trattandosi di emendamenti esclusivamente correttivi di alcune imprecisioni derivate dal nuovo testo pervenuto dalla Camera dei deputati, sostanzialmente migliorativi, che portano ad una possibilità di applicazione della normativa senza disparità di interpretazione da parte di coloro che dovranno utilizzarla.

Quindi bene abbiamo fatto a provvedere a queste precisazioni che, ripeto, non stravolgono il contenuto del provvedimento e non dovrebbero generare difficoltà neanche nell'altro ramo del Parlamento. Formulo, pertanto, l'auspicio che il disegno di legge possa entrare in vigore al più presto a seguito della definitiva approvazione da parte della Camera dei deputati.

ACONE. Signor Presidente, intervengo brevemente per associarmi a quanto è stato rilevato dai colleghi che mi hanno preceduto circa l'opportunità di queste piccole modifiche che si sono rese necessarie rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Anche il Gruppo socialista non ritiene che questo disegno di legge possa risolvere l'intera complessa materia e tanto meno impedire che la criminalità organizzata riesca a raggiungere, nonostante tutto, i suoi obiettivi. Tuttavia, anche per le considerazioni che attengono ad una disciplina uniforme in campo internazionale, ci sembra che il nostro paese debba dotarsi di questa disciplina legislativa e facciamo voti affinché la Camera dei deputati recepisca il provvedimento così come è stato modificato stamattina, in modo che si possa avere una rapida entrata in vigore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

«Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti» (1239), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Di Lembo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, mi sento un po' sotto esame stamattina, occupandomi di questo argomento, presenti illustri penalisti.

Il disegno di legge in titolo tende a modificare alcune norme del codice penale in materia di circostanze attenuanti comuni, di sospensione condizionale della pena, di cessazione dell'esecuzione di pene accessorie, di non menzione della condanna nel certificato del casellario, nonché di destituzione dei pubblici dipendenti.

Per quanto riguarda le circostanze attenuanti, l'articolo 1 del provvedimento al nostro esame propone un'integrazione al disposto dell'articolo 62, n. 4, del codice penale. È a tutti noto che tale norma prevede quale circostanza attenuante l'avere, nei delitti contro il patrimonio (articoli da 624 a 648 del codice penale) o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità.

Ai fini dell'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4 del codice penale non basta che il danno sia lieve, ma occorre che esso sia di speciale tenuità, cioè tale da potersi considerare minimo se non del tutto trascurabile. È giurisprudenza costante che la speciale tenuità del danno deve essere valutata prevalentemente e, anzitutto, in relazione alla consistenza e al valore della cosa. Perciò una volta accertato che il danno non è oggettivamente di speciale tenuità, ogni ulteriore indagine è superflua; ciò vale anche quando il danneggiato sia lo Stato o un ente pubblico.

È appena il caso di accennare che è giurisprudenza pacifica che il danno di speciale tenuità va valutato in relazione al valore della cosa, mentre costituisce criterio soltanto sussidiario il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo.

Corrispondente all'attenuante dell'articolo 62, n. 4 è l'aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7 del codice penale. La Corte di cassazione ha stabilito, ribadendo nella decisione presa a sezioni unite il 29 ottobre 1983, richiamando il concetto di patrimonio nella sua duplice funzione di oggetto giuridico della tutela penale e di oggetto del danno risarcibile, che gli articoli 61, n. 7, e 62, n. 4, hanno riguardo a quei reati dalla lesione del cui oggetto giuridico discende un danno patrimoniale. Donde la doverosità - ai fini di verificare l'applicabilità di quelle circostanze - di una indagine circa l'oggettività giuridica dei reati contemplati non solo sulla base della classificazione degli stessi, consacrata nella loro codificazione, ma anche sulla base della descrizione normativa di ciascuna fattispecie criminosa, in quanto idonea a fare emergere ulteriori diritti ed interessi e, quindi, ulteriori beni giuridici assunti come elementi strutturali, integrativi necessari della stessa.

La circostanza di cui all'articolo 62, n. 4 del codice penale, attiene, dunque, al patrimonio e all'offesa che può derivare dai reati che ad esso si ricollegano e non attiene anche al danno che può discendere da qualsiasi reato: sicché questa circostanza è del tutto vincolata all'oggettività giuridica del reato, che afferisce al patrimonio. L'aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7 del codice penale corrisponde, come abbiamo detto, alla attenuante di cui all'articolo 62, n. 4 e considera l'ipotesi inversa, cioè quella del reato che abbia procurato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, però estende la sua previsione anche ai delitti determinati da motivi di lucro e quindi tiene conto anche dell'intenzione dell'agente.

La circostanza aggravante dell'articolo 61, n. 7, è applicabile anche ai delitti determinati da motivi di lucro; è questa una particolarità dell'aggravante non comune alla relativa circostanza attenuante.

L'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame vuole correggere questo aspetto e anche per l'attenuante dell'articolo 62, n. 4, attribuisce rilievo ai motivi del reato, soggettivizzando la speciale tenuità, nel senso che quest'ultima deve connotare anche il lucro «sperato» oltre a quello comunque conseguito dal reo. La previsione esclude, come è facile notare, che si possa invocare l'attenuante quando il lucro effettivo conseguito non presenti il requisito della speciale tenuità.

Attribuendo, inoltre, rilievo ai motivi del reato la previsione della norma allarga la sua portata e non si riferisce quindi solo ai delitti che tutelano, esclusivamente o in via cumulativa, il patrimonio (quelli per intenderci del titolo XIII del libro II del codice penale e di cui agli articoli dal 624 al 648) ma si estende fino a comprendere tutti i delitti determinati da motivi di lucro.

La Cassazione ha stabilito che l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, si applica non già con riferimento al danno patrimoniale eventualmente cagionato in concreto, bensì con riferimento al danno patrimoniale assunto nella fattispecie astratta come elemento tipico e necessario dell'ipotesi criminosa, ancorchè il patrimonio non costituisca il bene principalmente protetto.

A titolo esemplificativo giova ricordare che la Cassazione ha stabilito che la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può essere concessa: in caso di condanna per malversazione, perchè offende principalmente la Pubblica amministrazione, anche se poi procura danno; per millantato credito, dato che è delitto che non fa parte dei reati che comunque offendono il patrimonio; per falso nummario, trattandosi di reato contro la fede pubblica nel quale l'eventuale danno sofferto dal privato non è assunto come elemento costitutivo della fattispecie; per reati di falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, neppure se determinati da motivi di lucro, perchè essi non offendono nè direttamente nè indirettamente il patrimonio ma ledono esclusivamente il bene giuridico della pubblica fede; per i reati di falsità in atti pubblici, perchè offendono esclusivamente la fede pubblica; per il delitto di violenza privata, per il quale il danno patrimoniale non è previsto neppure in via secondaria nella fattispecie astratta del reato; per il delitto di violazione di domicilio, perchè tale reato non offende il patrimonio, ma l'inviolabilità del domicilio; per i reati finanziari, che ledono il diritto fondamentale dello Stato di imporre tributi; per i reati valutari, in quanto il bene protetto dalla norma è la tutela della bilancia dei pagamenti; per i reati doganali, perchè offendono non tanto il patrimonio dello Stato, ma la sua potestà tributaria; per il reato di importazione di sostanze stupefacenti; per il reato di sfruttamento della prostituzione, perchè l'intenzione del legislatore è stata quella di tutelare l'interesse della collettività al mantenimento del buon costume e della pubblica moralità, prescindendo dall'interesse patrimoniale della prostituta.

A ben vedere esiste tutta una serie di ipotesi di danno di speciale tenuità per le quali, però, non si applica l'attenuante dell'articolo 62, n. 4. Con la previsione dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame l'attenuante si applica, invece, a tutti i reati plurioffensivi i quali, pur non avendo il patrimonio come bene specificamente protetto, siano determinati da un

motivo di natura economica ed abbiano in concreto minacciato e leso un interesse patrimoniale. Sempre per esemplificare, con la nuova norma è possibile applicare l'attenuante della speciale tenuità a ciascuno dei reati prima richiamati, purchè essi siano determinati da motivi di lucro e si sia agito per conseguire, o sia stato conseguito, un lucro di speciale tenuità.

Secondo me la correzione è opportuna e risponde a principi di equità legislativa.

L'articolo 2 del disegno di legge estende la sospensione condizionale anche alle pene accessorie. In merito va rilevato che è da tempo in atto una riflessione critica sulla congruità di una normativa che preveda la suspendibilità della pena principale e non anche di quella accessoria, pure se quest'ultima deve essere necessariamente comminata congiuntamente all'altra pena, rispetto alla quale essa è complementare ed accessoria. Cioè la sospensione condizionale è possibile per la pena principale e non per quella accessoria, anche se questa è complementare. Se non si estende la sospensione anche alla pena accessoria, si altera il rapporto che intercorre tra la stessa e la pena principale, frustrando in definitiva le finalità di recupero sociale che, logicamente, sono comuni non solo alla pena ma anche alla sospensione condizionale.

D'altro canto è agevole costatare come l'ineluttabilità dell'esecuzione della pena accessoria - anche in presenza di sospensione condizionale della pena principale - porti a conseguenze sanzionatorie della cui equità è lecito dubitare, almeno per quanto attiene alla commissione di reati di non particolare gravità, quali quelli di cui abbiamo parlato prima. Si consideri ad esempio - ed è un esempio di scuola - l'ipotesi del pubblico ufficiale titolare di una carica elettiva che sia anche pubblico dipendente: per il reato proprio commesso da costui nell'esercizio della carica elettiva potrà, se ne ricorrono i presupposti, essere applicata la sospensione condizionale della pena principale, mentre la pena accessoria spiegherà i suoi effetti non solo nel rapporto di servizio elettivo, ma anche sul rapporto di lavoro dipendente che durante il processo non è venuto in contestazione perchè l'interdizione riguardava atti commessi in un'altra sede.

L'articolo 3 aggiunge un quinto comma all'articolo 34 del codice penale relativo alla perdita, ovvero alla sospensione dell'esercizio della patria potestà che prevede, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, la trasmissione degli atti del procedimento al tribunale dei minorenni perchè assuma i provvedimenti più opportuni negli interessi dei minori, allo scopo di evitare eventuali conseguenze negative a carico dei minori stessi. Si tratta di un emendamento apportato durante la discussione nell'altro ramo del Parlamento, e a me sembra una modifica veramente opportuna visto che tende a tutelare l'interesse dei minori.

L'articolo 4 sostituisce il secondo comma dell'articolo 167 del codice penale, prevedendo che, nell'ipotesi di estinzione del reato, le pene accessorie vengono considerate come la pena principale. Si sostituisce perciò alla norma che prevede che: «in tal caso» - ci si riferisce alla estinzione del reato - «non ha luogo l'esecuzione della pena e cessa l'esecuzione delle pene accessorie» con l'altra: «In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene», ponendo sullo stesso piano le pene accessorie e la pena principale.

L'articolo 5 abroga l'ultimo comma dell'articolo 165 del codice penale, che prevede che le disposizioni sulla non menzione della condanna nel

certificato del casellario non si applicano quando alla condanna conseguano pene accessorie. È questa una innovazione conseguenziale alle scelte precedenti di considerare pena principale e pene accessorie sullo stesso piano, considerato che anche la menzione della condanna è suscettibile di spiegare sui rapporti di lavoro quegli effetti pregiudizievoli ed anche economici rispetto alle prospettive di recupero sociale che l'estensione della sospensione condizionale vuole eliminare.

L'articolo 6 abroga l'articolo 69 del codice penale militare di pace ed estende la normativa prevista dalla legge anche al codice militare di pace che, all'articolo 69, sotto il titolo: «sospensione condizionale della pena», prevede che la stessa si estende alle pene militari accessorie della sospensione dell'impiego e della sospensione del grado. Con la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 69, si vuole proprio eliminare questa limitazione.

L'articolo 7 sancisce la non operatività di diritto della destituzione dei pubblici dipendenti quando le pene, principali ed accessorie, inflitte con sentenza di condanna siano state sospese condizionalmente, fermo rimanendo che la destituzione può essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito e promosso entro 180 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna. Se mi si consente parlerò anche dell'opportuno emendamento presentato dal collega Pinto che si riferisce anche a questo articolo piuttosto per ragione di simmetria, in quanto esso è più calzante per le previsioni del terzo comma dell'articolo 8. Con la previsione dell'articolo 7 viene ribadita l'indipendenza del giudizio disciplinare dal giudizio penale, che trova conferma anche nella previsione dell'ultimo inciso del secondo comma dell'articolo 7, il quale stabilisce che, quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia se non revocata. Credo che a questo punto si debba guardare ai rapporti tra il procedimento penale e il procedimento amministrativo. Il procedimento penale ha sempre la precedenza, per cui anche se è iniziato prima il procedimento amministrativo, lo stesso viene sospeso se inizia il procedimento penale. I fatti accertati nel processo penale non possono formare oggetto di nuove indagini, ma solo di un diverso apprezzamento sotto il profilo disciplinare. La sentenza di condanna comporta sempre anche il riconoscimento di una responsabilità disciplinare, mentre lo stesso non vale per la sentenza di assoluzione: da una sentenza di assoluzione si può sempre instaurare un procedimento disciplinare. Da questo rapporto tra i due procedimenti discende la conseguenza che, se la condanna comporta destituzione di diritto, non solo è escluso ogni potere discrezionale da parte dell'amministrazione, ma non si può nemmeno instaurare il giudizio disciplinare. Quest'ultimo si instaura sempre quando la condanna non comporta destituzione, per i fatti risultanti dalla sentenza e costituenti infrazione disciplinare, anche se non si può discutere - ai sensi dell'articolo 28 del codice di procedura penale - la sussistenza del fatto quale risulta accertato dalla sentenza passata in giudicato. La nuova norma ha in materia una portata veramente innovativa, perchè in presenza della sospensione condizionale della pena, essa esclude la destituzione di diritto anche nei casi nei quali le leggi vigenti la ricollegano alla condanna per alcuni tipi di reato. In questo caso però il giudizio disciplinare va obbligatoriamente promosso: viene in sostanza eliminato un automatismo che, non consentendo di

correlare anche l'entità delle sanzioni disciplinari all'effettiva gravità del fatto, determina conseguenze inique, senza legittimare l'operato illecito del dipendente pubblico il cui comportamento rimane sempre sanzionabile disciplinarmente. Si vuol dire cioè che viene ribadita la differenza tra i due procedimenti, ma non viene assolutamente leso il principio che vuole che il pubblico dipendente risponda comunque delle sue inadempienze e che se non ne risponde penalmente, possa comunque essere chiamato a risponderne disciplinarmente, come mi sembra opportuno, pur se i fatti accertati nel procedimento penale hanno rilevanza anche per il procedimento amministrativo.

L'articolo 8 disciplina i casi delle pene accessorie comminate con sentenze precedenti l'entrata in vigore della presente legge. Prevede al comma 1 la cessazione dell'esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese e la conseguente esecuzione per la parte residua in caso di revoca successiva della sospensione condizionale della pena. Il comma 2 regola la situazione di quei dipendenti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già stati destituiti di diritto a seguito di condanna a pena condizionalmente sospesa. Ovviamente, considerato che la destituzione di diritto non è più possibile - se si approva l'articolo 7 - i sospesi, a domanda, devono essere riammessi in servizio, purchè la sospensione condizionale non sia stata revocata. La riammissione può essere concessa solo se all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito e promosso entro 180 giorni dalla ricezione della domanda di riammissione da parte dell'amministrazione competente, non venga inflitta la destituzione.

Al riguardo c'è un emendamento del collega Pinto - del quale avevo già fatto cenno - che, giustamente, si chiede perchè il procedimento debba essere iniziato così tardi - entro 180 giorni - e perchè non ci sia alcun limite alla decisione. Considerato che, a differenza di quanto previsto nell'articolo 7, qui si tratta di riammettere un impiegato destituito, occorre considerare l'ipotesi inversa, cioè quella di un impiegato che deve comunque essere riamesso in servizio se il procedimento disciplinare non commina la destituzione. In questo caso perchè aspettare 180 giorni? E quali garanzie si ha poi di vedere deciso il caso in un breve lasso di tempo? Il senatore Pinto faceva l'ipotesi di chi, destituito, deve andare in pensione; costui aspetta 180 giorni e il tempo successivo necessario alla decisione senza che questo giudizio si concreti effettivamente prima del collocamento a riposo. Ecco perchè nell'emendamento si fissano dei termini: 90 giorni per il giudizio amministrativo e disciplinare e 90 giorni per la decisione. Naturalmente occorre tener conto, per questioni di simmetria giuridica, anche della previsione dell'articolo 7.

Il comma 4 dell'articolo 8 stabilisce - e non poteva essere diversamente - che il dipendente riammesso deve essere reintegrato nel ruolo con la qualifica, il livello e l'anzianità che possedeva alla data di cessazione del servizio. Questa è una regola che vige in tutti i casi in cui il pubblico dipendente veda revocata una sanzione a suo carico.

Il comma 5 stabilisce che, quando la sospensione condizionale della pena venga revocata successivamente alla riammissione in servizio, il dipendente è destituito di diritto.

Sia l'articolo 7 che l'articolo 8 contengono infine una prescrizione per le Regioni, le quali dovrebbero provvedere ad adeguare i rispettivi ordinamenti

ai principi fondamentali espressi nei due articoli. Sorge un interrogativo. Innanzi tutto di quale ordinamento si tratta? Non è certo l'ordinamento penale. E allora rimane quello disciplinare. Pertanto, che cosa accadrà finché le Regioni non provvederanno ad adeguare i rispettivi ordinamenti? E se le Regioni non dovessero provvedere presto o non dovessero provvedere affatto che cosa succederà? Credo che gli ultimi commi dell'articolo 7 e dell'articolo 8 siano superflui perchè la legge parla di pubblici dipendenti. Qualora ciò non fosse vero, sarebbe necessario inserire un articolo ulteriore. Lo avevo già accennato e, se necessario, presenterò un emendamento al riguardo che prevede che, fino a quando le Regioni non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti alle norme contenute nel disegno di legge, si applichi l'ordinamento relativo agli impiegati civili dello Stato. Infatti non possiamo limitare la portata di queste norme concernenti i dipendenti regionali all'entrata in vigore di ordinamenti che potrebbero essere emanati in ritardo o non esserlo affatto, provocando comunque un vuoto.

Visto che sono stati presentati alcuni emendamenti e che un altro è stato preannunciato, vorrei soffermarmi anche sulla proposta di modifica del collega Acone che non sono riuscito a comprendere fino in fondo. Infatti nell'articolo 2, in cui si parla degli effetti della sospensione e si dice che la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie ma non agli altri effetti penali della condanna, il senatore Acone vorrebbe aggiungere anche le parole: «e agli effetti penali che incidono sugli stessi diritti compressi dalla pena accessoria sospesa». Per la verità non riesco a capire questo concetto. Dopo il suggerimento del senatore Gallo, comprenderei una proposta che tendesse ad eliminare la previsione degli altri effetti penali della condanna, considerando così non solo gli effetti penali ma anche quelli amministrativi perchè, cessando di avere effetto la pena accessoria e la destituzione, si potrebbero estendere gli effetti della sospensione a tutte le conseguenze della condanna. Naturalmente, si tratta solo del caso della sospensione condizionale. In questo caso la modifica potrebbe essere accolta. Se invece il senatore Acone intendesse mantenere l'emendamento così come presentato, sarei contrario.

Il collega Corleone ha anticipato una sua esigenza circa il condono o l'indulto. Questo problema è stato sollevato nell'altro ramo del Parlamento, anche se dalla documentazione a nostra disposizione non risulta il motivo per il quale non è stata approvata una proposta al riguardo. Credo che sia avvenuto per ragioni legate alla differenza tra l'indulto e la sospensione condizionale; infatti l'indulto opera rispetto all'espiazione della pena, la cui durata viene eliminata o ridotta, ma non rispetto al reato. Qualora la pena irrogata dal giudice sia superiore a quella per cui è ammessa la sospensione condizionale, il beneficio non può essere disposto, anche se la pena, in conseguenza del condono, viene ridotta nei limiti di applicabilità della sospensione. L'indulto - ripeto - appartiene soltanto all'espiazione della pena. Si è ritenuto anche che il beneficio dell'indulto sia applicabile alla pena per la quale era stata concessa la sospensione condizionale quando detta sospensione venga revocata. Tutto questo sta ad indicare la differenza che passa tra i due istituti. Credo, pertanto, che bene abbia fatto l'altro ramo del Parlamento ad escludere dalla previsione di questa norma l'indulto o il condono come si suole dire.

Signor Presidente, ho concluso. Mi auguro che questo disegno di legge possa entrare presto a regime (usando così un termine impiegato nei

contratti per i dipendenti pubblici). Sono convinto che le poche modifiche che sono state annunziate servano ad eliminare alcuni dubbi derivanti dal testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua amplissima, compiuta e analitica relazione.

Se non ci sono osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO